

Agenzia Per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELLE AULE STUDIO

Art. 1 - Disposizioni generali

1. L'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, di seguito denominato A.Di.S.U., mette a disposizione degli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di Laurea, le proprie sale studio, presenti all'interno delle residenze universitarie individuate dal bando di concorso vigente per l'anno di riferimento e la Sede amministrativa.
2. Prima di accedere alle strutture, lo studente deve prendere visione dell'informativa sul trattamento dati personali affissa all'ingresso delle aule studio e conseguentemente rilasciare i propri dati presso le portinerie al fine del loro inserimento nel Registro dei visitatori. Nello stesso Registro verrà registrata, oltre che la data di ingresso, anche quella di uscita, pertanto prima di lasciare, anche temporaneamente, l'aula studio, si raccomanda di darne comunicazione alla portineria.
3. Per accedere alle aule studio gli studenti, inoltre, devono attestare all'entrata la propria iscrizione universitaria. Una volta entrato nelle sale studio lo studente si impegna al rispetto delle seguenti disposizioni.

Art. 2 - Norme

1. Lo studente, oltre a quanto previsto dal Disciplinare per la gestione dei Collegi dell'agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria: (<https://www.adisu.umbria.it/sites/default/files/Disciplinare%20gestione%20collegi%20All%201%20dtr%2057%202023.pdf>), per quanto di pertinenza in questa sede, e riportato sommariamente in appendice, durante la permanenza nelle aule studio, è tenuto a mantenere un comportamento civile e fondato sul reciproco rispetto e deve evitare di disturbare gli altri studenti.
2. E' fatto tassativamente divieto di:
 - a) Parlare ad alta voce o riprodurre file audio/video senza auricolari;
 - b) Tenere posti occupati per altre persone. Lo studente che intenda allontanarsi temporaneamente dall'edificio dovrà comunicare il proprio nominativo sia all'uscita che all'entrata e non potrà comunque assentarsi per oltre 30 minuti;
 - c) Fumare in tutti i locali dell'edificio, compresi i bagni;
 - d) Servirsi delle uscite di sicurezza, al di fuori dei casi di emergenza comprovati;
 - e) Consumare cibi e bevande all'interno dei locali destinati allo studio;
 - f) Abbandonare carte o altri rifiuti sui tavoli, per terra, sui davanzali e negli spazi esterni antistanti le sale;
 - g) Stazionare nelle scale, nei corridoi, nei bagni o sedersi sui davanzali delle finestre;
 - h) Mettere in atto comportamenti che danneggino le strutture e le attrezzature o ne pregiudichino l'uso e il decoro;
 - i) Tenere una condotta che rechi disturbo alla quiete o sia comunque in contrasto con le regole della civile convivenza.

Art. 3 - Sanzioni

1. L'attuazione di comportamenti in violazione delle presenti Disposizioni o di altre eventuali disposizioni preventivamente rese note o dirette a garantire l'uso delle sale studio nonché a tutelare la civile convivenza degli studenti, comporta nei confronti dei trasgressori l'applicazione, delle seguenti sanzioni:
 - a) Ammonizione;
 - b) Interdizione temporanea all'ingresso alle aule studio;
 - c) Interdizione definitiva all'ingresso alle aule studio.

Art. 4 - Ammonizione

Consiste in un richiamo scritto e motivato all'osservanza delle Disposizioni.

Art. 5 - Interdizione all'ingresso

1. L'interdizione all'ingresso consiste nel divieto d'ingresso nelle sale studio. La durata dell'interdizione temporanea è determinata dall'Amministrazione tenendo conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidiva del trasgressore.
2. L'interdizione definitiva viene disposta nei confronti degli autori di violazioni particolarmente gravi e comporta la perpetua interdizione all'ingresso nelle sale studio dell'Ente.

Art. 6 - Risarcimento del danno

1. Conformemente all'art. 2043 del Codice Civile, chiunque cagioni un danno alle strutture ed attrezzature delle sale studio è obbligato a risarcire il danno.
2. In tali casi l'Amministrazione procede alla quantificazione in termini monetari del danno subito, ed intima al responsabile di pagare la somma determinata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 13 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dello studente raccolti per poter accedere e utilizzare le aule studio sono trattati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003, da parte dei soggetti appositamente autorizzati, secondo le finalità, le basi giuridiche e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dati, pubblicata nella sezione tematica "privacy" del sito istituzionale dell'Agria è affissa presso le aule studio.
2. il rilascio dei dati "comuni" richiesti per la compilazione del Registro dei visitatori è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di accesso alle aule studio.

Art. 14 – Rimandi normativi

Per quanto non espressamente disposto nel presente regolamento, si rimanda al Disciplinare per la gestione dei Collegi dell'agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria:

(<https://www.adisu.umbria.it/sites/default/files/Disciplinare%20gestione%20collegi%20All%201%20dtr%2057%202023.pdf>), e al Bando di Concorso per l'anno Accademico di riferimento.